



Numero registro generale 24118/2023

Numero sezionale 2275/2026

Numero di raccolta generale 25299/2026

Data pubblicazione 14/09/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Franco De Stefano

Presidente

Pasquale Gianniti

Consigliere

Cristiano Valle

Consigliere Rel.

Antonella Pellecchia

Consigliere

Alberto Crivelli

Consigliere

Oggetto:

OPPOSIZIONE
ESECUZIONE - NOTIFICA
ALL'ESTERO - RISCO-
TRO DELLA COMPIUTA
GIACENZA - COMPA-
TIBILITÀ - CONDIZIONI

Ud. 9/07/2026 PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24118/2023 R.G. proposto da:

██████████ ██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████

██████████ con domiciliazione telematica come per legge

- ricorrente -

contro

Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, con domiciliazione telematica come per legge

- controricorrente -

nonché di

Banca ██████████ S.p.a.

- intimata -

avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 717/2023 depositata il 15/09/2023;





nella pubblica udienza del 9/07/2026:

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Cristiano Valle;
udito il Sostituto Procuratore generale Anna Maria Soldi che insiste per il rigetto del ricorso, riportandosi alla memoria già depositata;

udito per il ricorrente l'Avvocato [REDACTED], che dissente dalle conclusioni della Procura generale e insiste nell'accoglimento del ricorso, riportandosi alla memoria che aveva depositato in vista dell'udienza del 9/01/2026; si dichiara antistatario;

udito l'Avvocato dello Stato Davide Giovanni Pintus, che si associa alle conclusioni della Procura generale e, in subordine, ove mai si dovesse ritenere che la notifica non fosse andata a buon fine segnala l'argomentazione subordinata relativa all'ulteriore adempimento che l'Agente della riscossione ha posto in essere procedendo in data 24/02/2016 alla notificazione dell'avviso *de quo* ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 602/1973; chiede il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, in seguito AdER, riassumeva, ai sensi dell'art. 392 cod. proc. civ., nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] il giudizio di merito relativo all'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, cod. proc. civ., a seguito della cassazione con rinvio della sentenza n. 967/2018 resa a sua definizione in unico grado, disposta da questa Corte con sentenza n. 13505/2022, depositata in data 29/04/2022, che aveva rilevato il difetto originario del contraddittorio per omessa citazione del terzo pignorato, [REDACTED] S.p.A.
2. L'AdER ribadiva la legittimità del pignoramento presso terzi eseguito in data 22/04/2016 per l'importo complessivo di euro 11.811.557,81, notificato alla [REDACTED] S.p.A., nonché la regolarità delle notificazioni degli atti prodromici alla procedura esecutiva, costituiti dalla cartella di pagamento e dall'atto di intimazione.





3. [REDACTED] insisteva nei motivi di opposizione, deducendo l'omessa notificazione della cartella di pagamento e dell'avviso di intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 29/09/1973, nonché l'impignorabilità delle somme staggite, in quanto maturate successivamente al pignoramento e, comunque, in violazione dei limiti di pignorabilità della pensione sociale.
4. Pur ritualmente evocata in giudizio, la [REDACTED] S.p.A. non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
5. Quanto ai fatti rilevanti, Il Tribunale ha affermato che era pacifico che [REDACTED] risultasse iscritto all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (in seguito A.I.R.E.) con residenza in Dakar (Senegal) sin dal 17/03/2015. Parimenti incontestato risultava che la cartella di pagamento n. [REDACTED] recante un credito originario pari a euro 26.847,23, fosse stata notificata in data 22/05/2015 mediante deposito presso la casa comunale di [REDACTED] quale ultimo domicilio fiscale in Italia del contribuente. Era altresì pacifico che l'atto di intimazione n. [REDACTED] relativo a un credito complessivo di euro 11.498.569,24 e comprendente la predetta cartella, fosse stato notificato una prima volta, in data 30/10/2015, presso la residenza estera in Senegal, con restituzione dell'atto per compiuta giacenza, e successivamente rinnovato, in data 24 febbraio 2016, mediante deposito presso il domicilio fiscale in Italia ai sensi dell'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973.
6. All'esito dell'istruttoria documentale, il Tribunale ha, quindi, dichiarato irrituale la notificazione della cartella di pagamento, in quanto eseguita secondo il rito degli irreperibili nonostante la residenza estera del contribuente risultasse dai registri A.I.R.E., con conseguente illegittimità del pignoramento limitatamente alle somme su di essa fondate. Il Tribunale ha così deciso: «*dichiara la legittimità del pignoramento presso terzi attivato da Equitalia Centro S.p.a., ora Agenzia delle Entrate-Riscossioni, notificato il 22.4.2016 alla Banca*





della [REDACTED] spa, per gli importi relativi a tutte le cartelle di pagamento ivi elencate ad eccezione della cartella nr. [REDACTED] non ritualmente notificata».

7. Avverso la sentenza del Tribunale di Macerata ricorre per cassazione [REDACTED] con atto affidato ad un unico motivo e illustrato da memoria.
8. Resiste con controricorso l'AdER.
9. Il ricorso è stato chiamato all'adunanza camerale del 9/01/2026, al cui esito il Collegio ha emanato ordinanza interlocutoria con la quale ha ordinato a [REDACTED] di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti della [REDACTED] S.p.a., quale terza pignorata non evocata in giudizio, e ha rimesso il ricorso alla trattazione in pubblica udienza, ritenendo che le questioni dibattute fosse di particolare rilevanza.
10. All'udienza pubblica del 9/07/2026, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni riportate in epigrafe, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio rileva che l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della [REDACTED] s.p.a. è stato regolarmente adempiuto da [REDACTED] che a tanto ha provveduto mediante rituale notifica di un atto contenente il ricorso originario e ricevuto dalla Banca [REDACTED] s.p.a. in data 19/01/2026 e quindi ritualmente depositato ai sensi dell'art. 371 *bis* cod. proc. civ. in via telematica.
2. La [REDACTED] s.p.a., quale terza pignorata, è rimasta intimata.
3. Il Collegio ritiene il ricorso infondato, per le ragioni che si vanno a esporre.
4. Come già osservato da questa Corte (con ordinanza Cass. 7/08/2025 n. 22838, non massimata, ma indicata dal Procuratore Generale nella sua memoria e della quale in ogni caso la Corte può prendere





autonomamente conoscenza, trattandosi di un suo proprio precedente), è ritualmente portato a conoscenza del destinatario a mezzo posta un avviso di accertamento Irpef notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita direttamente dall'Ufficio, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 890/1982, all'indirizzo indicato dal contribuente iscritto all'A.I.R.E., perfezionatasi per compiuta giacenza a causa dell'omesso ritiro della raccomandata. La richiamata ordinanza costituisce, pertanto, un adeguato parametro di riferimento e le conclusioni alle quali vi si perviene sono idonee a superare il precedente orientamento, oramai risalente, di cui a Cass. 26/03/2010, n. 7307, maturato, del resto, in costanza di un diverso contesto normativo e giurisprudenziale.

5. La stessa pronuncia (Cass. 18/05/2023 n. 13753) alla quale fa riferimento la difesa dello [REDACTED] non appare un utile precedente, atteso che, nel caso da essa deciso, il contribuente non risultava più iscritto all'A.I.R.E.
6. Nel caso all'esame, come in quello deciso dalla richiamata ordinanza n. 22838/2025, la cui affermazione decisoria il Collegio condivide e alla quale si intende assicurare continuità, deve, pertanto, qualificarsi rituale la notifica allo [REDACTED] residente in [REDACTED] Senegal, iscritto A.I.R.E., per essere stato, sull'atto con cui è stata eseguita, da parte dell'agente postale dello Stato estero stato apposto il timbro «NON RECLAMÉ» e «RETOUR A L'ENVOYEUR» ossia «NON RITIRATO» e «RITORNATO AL MITTENTE».
7. Sul punto sono sufficienti i seguenti rilievi: è incontestato che [REDACTED] fosse iscritto all'A.I.R.E. e che egli fosse, inoltre, all'epoca dell'effettuazione della notifica, residente in Senegal, all'indirizzo « [REDACTED] » e lo stesso [REDACTED] non ha dedotto in alcun modo, nella sede di merito, elementi probatori adeguati dai quali poter desumere la non conoscibilità della notifica. Lo [REDACTED]





inoltre, avrebbe dovuto dedurre, e tanto non risulta, che nello Stato di avvenuta consegna vi fosse un sistema con Raccomandata Europea o altro, più gravoso di quello in concreto seguito, come pure che sia stato violato l'ordinamento postale del detto Stato, ossia dello Stato di destinazione, il Senegal.

Una volta ammessa, infatti, la legittimità dell'avvalimento del sistema postale per una notifica in uno Stato estero, non si può pretendere che vi sia vigente o applicabile un sistema di formalità ulteriore, come quello vigente in Italia per la notifica a mezzo posta per compiuta giacenza: dovendo, invece, essere sufficiente – se poi in concreto rispettato – il sistema operativo applicato nello Stato estero di destinazione, ove rispondente appunto ai requisiti minimi secondo il servizio postale universale o, in ogni caso, a quelli – parimenti minimi e indefettibili, ma privi di formalità particolari – di conoscibilità codificati, per l'ordinamento nazionale, dall'art. 1335 cod. civ..

8. Giova, peraltro, rilevare, con riferimento ai profili di irrituale notifica dello stesso avviso d'intimazione, pure messi in dubbio dal ricorso dello [REDACTED] sebbene non costituenti un autonomo motivo di impugnazione che, come esattamente prospettato dalla difesa erariale, ai sensi dell'art. 60 comma 4 del d.P.R. n. 600/73, norma speciale prevista per la notifica degli atti impositivi che accertano un maggiore credito erariale, si prevede che *«in alternativa a quanto disposto dall'art. 142 cod. proc. civ.»*, la notificazione ai contribuenti non residenti *«è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero»*. La norma, che non fa distinzioni fra il caso del contribuente residente in paese dell'Unione Europea, e il caso del contribuente residente in paese extra UE, risulta *«introdotta dall'art. 2, primo comma, lett. a), del d.l. n. 40 del 2010, ed è applicabile, senza incertezze normative, alla notifica dell'avviso oggetto*





d'impugnazione» (così, in motivazione Cass. 22/08/2017, n. 20256, Rv. 645332-01).

9. La notifica deve, pertanto, essere ritenuta ritualmente effettuata, non constando violazioni alla normativa postale vigente nello Stato di notificazione.
10. Il ricorso è, in conclusione, rigettato.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo in favore della parte controricorrente. Nulla per le spese nei confronti della [REDACTED] s.p.a., rimasta intimata.
12. La decisione di rigetto del ricorso comporta l'attestazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del co. 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 40.000,00 per compensi, oltre alle eventuali spese prenotate a debito e agli altri accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza civile, il giorno 9/07/2026.

Il Consigliere Relatore
Cristiano Valle

Il Presidente
Franco De Stefano

